

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 039/CFA (2014/2015)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 27 marzo 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Pierluigi Ronzani, Avv. Italo Pappa, Dott. Roberto Caponigro, Prof. Piero Sandulli - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI MESI 2 AL SIG. RANIERI GIUSEPPE, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ;**
- **PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ALLA SOCIETÀ REGGINA CALCIO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART.4, COMMA 1, C.G.S.,**

INFLITTE SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 10 COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA C), PUNTO 1); LETTERA D), PUNTI 4) E 7) DEL COM. UFF. N. 144/A DEL 6.5.2014 AI FINI DELL'AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2014/2015 (NOTA N. 2846/41 PF14-15/SP/BLP DEL 3.11.2014) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 31/TFN – Sez. Disc. del 17.2.2015)

2. RICORSO DEL REGGINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI MESI 2 AL SIG. RANIERI GIUSEPPE, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ;**
- **PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ALLA SOCIETÀ REGGINA CALCIO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART.4 COMMA 1 C.G.S.,**

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 10 COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA C), PUNTO 1); LETTERA D), PUNTI 4) E 7) DEL COM. UFF. N. 144/A DEL 6.5.2014 AI FINI DELL'AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2014/2015 (NOTA N. 2846/41 PF14-15/SP/BLP DEL 3.11.2014) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 31/TFN del 17.2.2015)

La C.F.A. riuniti i ricorsi nn. 1) e 2):

- 1) accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale infliggendo alla società Reggina Calcio ulteriori 2 punti di penalizzazione nonché l'inibizione per ulteriori 3 mesi al sig. Ranieri Giuseppe.
- 2) respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Reggina Calcio S.p.A. di Reggio Calabria e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Prof. Pierluigi Ronzani, Avv. Italo Pappa, Dott. Umberto Maiello - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3) RICORSO DEL SIG. LUCA ANTONIO PERDOMI AVVERSO LA REIEZIONE DEL RICORSO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE F.I.G.C. DI CUI AL COM. UFF. N. 82/A DEL 20.11.2014
(Delibera del Tribunale Nazionale Federale Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 32/TFN del 17.2.2015)

La C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Luca Antonio Perdomi e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DEL SIG. RENZO ULIVIERI AVVERSO LA REIEZIONE DEL RICORSO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE F.I.G.C. DI CUI AL COM. UFF. N. 82/A DEL 20.11.2014
(Delibera del Tribunale Nazionale Federale Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 32/TFN del 17.2.2015)

La C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Renzo Ulivieri e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DEL SIG. DAMIANO TOMMASI AVVERSO LA REIEZIONE DEL RICORSO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE F.I.G.C. DI CUI AL COM. UFF. N. 82/A DEL 20.11.2014
(Delibera del Tribunale Nazionale Federale Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 32/TFN del 17.2.2015)

La C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Damiano Tommasi e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6) RICORSO DEL SIG. UMBERTO CALCAGNO AVVERSO LA REIEZIONE DEL RICORSO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE F.I.G.C. DI CUI AL COM. UFF. N. 82/A DEL 20.11.2014
(Delibera del Tribunale Nazionale Federale Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 32/TFN del 17.2.2015)

La C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Umberto Calcagno e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Prof. Pierluigi Ronzani, Avv. Italo Pappa, Prof. Mauro Sferrazza - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

7) RICORSO DEL SIG. DAMIANO TOMMASI AVVERSO LA REIEZIONE DEL RICORSO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE F.I.G.C. DI CUI AL COM. UFF. N. 83/A DEL 20.11.2014
(Delibera del Tribunale Nazionale Federale Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 32/TFN del 17.2.2015)

La C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Damiano Tommasi e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

8) RICORSO DEL SIG. UMBERTO CALCAGNO AVVERSO LA REIEZIONE DEL RICORSO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE F.I.G.C. N DI CUI AL COM. UFF.. 83/A DEL 20.11.2014 (Delibera del Tribunale Nazionale Federale Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 32/TFN del 17.2.2015)

La C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Umberto Calcagno e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Avv. Italo Pappa, Avv. Carlo Porceddu, Prof. Alessandro Zampone - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

ORDINANZA

9) RICORSO DEL PARMA F.C. AVVERSO LE SANZIONI:

- PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. ;
 - INIBIZIONE PER MESI 2 E AMMENDA DI € 5.000,00 AL SIG. TOMMASO GHIRARDI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 85, LETT. A), PARAGRAFI VI E VII, N.O.I.F., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1 BIS COMMA 1 E 10 COMMA 3 C.G.S.;
 - INIBIZIONE PER MESI 2 E AMMENDA DI € 5.000,00 AL SIG. PIETRO LEONARDI PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 85 LETT. A), PARAGRAFI VI E VII N.O.I.F. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10 COMMA 3 C.G.S.;
- INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 2750 /43PF14-15/SP/BLP DEL 30.10.2014) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 22/TFN – Sez. Disc. del 09.12.2014)**

La C.F.A. preso atto dell'istanza pervenuta in data odierna, dispone l'interruzione del procedimento per l'intervenuto fallimento assegnando alla Curatela il termine di mesi 3 per l'eventuale riassunzione del medesimo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Pubblicato in Roma il 27 marzo 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio